



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

Diciottesima Sezione Civile

IL GIUDICE Onorario

- ***Verbale del giorno 28 Giugno 2023***
- Visto l'art. 16, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228 che ha prorogato al 31 dicembre 2022 l'applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 221, d.l. n. 34/2020 convertito nella l. n. 77/ e 23, commi da 2 a 9-ter d.l. n. 137/2020 così come modificato dalla legge di conversione n. 176/2020;
- Visto il proprio provvedimento, regolarmente comunicato alle parti costituite, con il quale è stato disposto lo svolgimento dell'udienza mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte;
- Verificata la regolarità della notifica del ricorso e del decreto alla parte resistente, non costituita;
- Lette le note depositate da parte ricorrente;
- Esaminati i documenti in atti;
- Emette il seguente provvedimento depositato telematicamente:



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
CIVILE**

Il Tribunale, in composizione monocratica in persona del giudice onorario dr.ssa Adele Pezone ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 38449 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022 vertente:

TRA

[redacted] il 23/09/1962 a CABA Argentina; [redacted] il 10/04/1997 a CABA Argentina; [redacted] il 29/08/1989 a CABA Argentina; [redacted] il 30/04/1992 a CABA Argentina; [redacted] il 07/04/1998 a CABA Argentina; [redacted] il 07/02/1966, a CABA Argentina; [redacted] il 16/02/1993 a CABA Argentina; [redacted] il 05/03/1996 a CABA Argentina, con il patrocinio dell'Avv. SANTORO CLAUDIA, con elezione di domicilio in Salerno, via M. Vernieri, 23, presso lo studio del difensore;

- ricorrenti -

E

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato;

- resistente contumace-

NONCHE'

P.M. in persona del Procuratore della Repubblica

- interventore ex lege -

OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso ritualmente notificato i ricorrenti convenivano in giudizio il Ministero dell'Interno chiedendo gli venisse riconosciuta la cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere discendenti diretti di [redacted] a Cancellara -

Italia, emigrato in Argentina, ivi coniugato dapprima con [REDACTED] e [REDACTED] 1936 senza naturalizzarsi cittadino argentino.

Il Ministero non si è costituito in giudizio e pertanto se ne deve dichiarare la contumacia.

Dalla documentazione depositata in atti risulta che il sig. [REDACTED] è nato il 18/07/1884 a Cancellara - Italia, è emigrato in Argentina, ivi si è coniugato nel 1935 con [REDACTED] e dal [REDACTED]

[REDACTED] non è stato mai naturalizzato cittadino argentino e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa "iure sanguinis" ai figli che l'avevano tramessa a loro volta ai loro discendenti.

È dunque provata la discendenza diretta per linea paterna dei ricorrenti da cittadino italiano.

In linea di principio dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché i ricorrenti ne sono pacificamente titolari sin dalla nascita, posto che le disposizioni normative vigenti in materia a partire dalla nascita dell'avo italiano [REDACTED] prevedevano la trasmissione della cittadinanza per via paterna, a differenza di quanto avviene per l'acquisto della cittadinanza per linea materna trasmessa in epoca antecedente all'entrata in vigore della Costituzione italiana, per il quale l'accoglimento dell'istanza è frutto di una lettura giurisprudenziale e non di un dettato normativo inequivoco.

Tuttavia, i ricorrenti sono impossibilitati ad accedere alla procedura amministrativa finalizzata al riconoscimento del proprio *status civitatis*. E' infatti, propedeutica, alla prenotazione presso gli uffici del Consolato Generale d'Italia a Buenos Aires, competente per i ricorrenti, la registrazione al sito che avviene attraverso il così detto sistema "prenota on line" ("POL"), che rappresenta l'unica possibilità di accesso ai servizi consolari in materia di cittadinanza. I ricorrenti hanno dimostrato che il suddetto sistema, che dovrebbe avere la finalità di migliorare il servizio dell'Ufficio, in realtà, lo paralizza completamente, rendendone sostanzialmente impraticabile l'accesso. Il sistema, che sembra funzionare alla perfezione, in realtà, non fa altro che differire il problema delle lunghe file di attesa, per ottenere un appuntamento, e all'utente, tenuto a registrarsi per richiedere il servizio, l'accesso viene addirittura negato. Ai sensi dell'art.2 della Legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello *status civitatis* italiano *iure sanguinis* ed il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale. Appare evidente, allo stato, la grave lesione del diritto del cittadino, a causa di un sistema burocratico e mal

funzionante e deve, pertanto, ritenersi l'interesse ad agire degli odierni ricorrenti per l'accertamento del loro diritto.

In applicazione dei principi sopra enunciati l'art 3 DPR n. 362/1994 prevede che l'amministrazione debba provvedere sulla domanda entro il termine di 730 giorni.

Pertanto, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del Ministero dell'interno dei provvedimenti conseguenti.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerato che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione.

P.Q.M.

Il tribunale,

Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che 



 Argentina, sono cittadini italiani;

Ordina al Ministero dell'interno e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;

Compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 28/06/2023

IL GIUDICE
dr.ssa Adele Pezone